



Ente acque della Sardegna



Servizio di vigilanza presso le dighe e gli impianti dell'Ente acque della Sardegna

DISCIPLINARE TECNICO-PRESTAZIONALE

PARTE GENERALE

Articolo 1 - OGGETTO DELLA GARA

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza presso gli impianti dell'Ente acque della Sardegna riportati nel seguente elenco:

- Lotto 1: diga Genna Is Abis
- Lotto 2: diga Bau Pressiu
- Lotto 3: diga Medau Zirimilis
- Lotto 4: diga Simbirizzi
- Lotto 5: diga Sa Forada, traversa Casa Fiume e centrale idroelettrica di Santu Miali
- Lotto 6: diga Monte su Rei e Centrale di Uvini
- Lotto 7: diga Capanna Silicheri
- Lotto 8: diga Nuraghe Arrubiu
- Lotto 9: diga Is Barroccus
- Lotto 10: diga Pedra 'e Othoni
- Lotto 11: diga Torrei
- Lotto 12: diga Pranu Antoni
- Lotto 13: diga Monteleone Roccadoria
- Lotto 14: diga Sos Canales
- Lotto 15: diga Bidighinzu
- Lotto 16: diga Cuga
- Lotto 17: diga Santa Lucia

Il servizio in argomento è da effettuarsi con l'impiego di guardie giurate armate, con inquadramento nel IV livello del ruolo del personale tecnico-operativo di cui al CCNL vigente per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata come individuato nella tabella del personale tecnico allegata al Decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 08.07.2009.

Il servizio ha lo scopo, in generale, di garantire il presidio dell'opera e delle parti accessorie, la custodia dei beni in essa allocati e la sorveglianza dell'invaso nelle aree prospicienti lo sbarramento. Esso dovrà essere svolto secondo modalità specifiche per tipo di opera da vigilare (diga e/o impianto) indicate negli elaborati "Specifiche tecniche particolari" allegati al presente disciplinare.

Il presente disciplinare consta quindi di una **Parte Generale** e di 17 allegati **Specifiche tecniche** ognuno relativo al singolo lotto.

La ditta, nel formulare l'offerta, dovrà procedere alle necessarie verifiche e sopralluoghi e deve tener conto di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

La durata dell'appalto è quella indicata dall'art. 7 del presente disciplinare.



Ente acque della Sardegna



Articolo 2 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal bando di gara e dal D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Articolo 3 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO

L'Ente provvederà, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, a nominare un proprio funzionario quale Responsabile del contratto, dandone immediata comunicazione alla ditta aggiudicataria. Questo sarà il riferimento per la ditta aggiudicataria per eventuali segnalazioni e comunicazioni nel corso dell'espletamento del servizio.

Sarà compito del Responsabile del contratto impartire opportune disposizioni per rendere il servizio più efficiente e rispondente alla prescrizioni del presente disciplinare.

Articolo 4 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del contratto provvederà all'attivazione del servizio comunicando alla ditta aggiudicataria la data ed il luogo della consegna.

All'atto dell'attivazione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà fornire al Responsabile del contratto:

- a) apposito registro, con fogli numerati e vistati, sul quale verranno apposte le firme di presenza delle guardie giurate attestanti il regolare svolgimento dei turni stabiliti. Nello stesso registro, dovranno essere riportate, di volta in volta, le eventuali anomalie riscontrate e le disposizioni impartite dal Responsabile del contratto;
- b) il **Piano di Espletamento del Servizio** contenente i nominativi degli addetti alla vigilanza con i rispettivi inquadramenti contrattuali; eventuali modifiche che dovessero sorgere anche durante l'espletamento del servizio comporteranno l'emissione di un nuovo piano;
- c) unico **numero del telefono cellulare GSM** di servizio. Il telefono, dovrà essere affidato alle guardie in turno per essere rintracciate in qualsiasi momento.

Per tutta la durata del servizio la ditta dovrà recapitare mensilmente al Responsabile del Contratto, a mezzo fax o posta elettronica, il "**Calendario Mensile dei Turni**"; eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente al Responsabile del contratto, anche a mezzo fax, con un preavviso di almeno 24 ore.

Articolo 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di vigilanza su tutte le opere indicate dovrà essere effettuato secondo le modalità riportate all'art. 4 delle Specifiche tecniche percorrendo un itinerario con cadenza media di due ore, cercando il più possibile di evitare controlli ripetitivi alle stesse ore e agevolando l'effetto sorpresa contro possibili intrusi; attestando, in punti che verranno comunicati successivamente, l'avvenuto controllo o con un biglietto, o mediante un registro secondario (in cui saranno apposte la data, l'ora e la firma dell'addetto alla vigilanza).

Nei momenti di sosta gli addetti alla vigilanza dovranno stazionare nelle immediate vicinanze degli impianti, in auto o nei locali indicati dal Responsabile del contratto.

Le guardie giurate DOVRANNO:

- essere in divisa, armate e dotate di sistemi di comunicazione alternativi rispetto a quelli presenti presso le dighe e gli impianti oggetto del servizio di vigilanza (radio ricetrasmittenti e unico telefono di servizio GSM). Dovrà essere sempre garantita la reperibilità della guardia durante il servizio di vigilanza e di ronda da parte del Responsabile del contratto;
- eseguire il servizio con automezzi idonei e forniti dall'istituto di appartenenza;
- comunicare eventuali disservizi degli impianti al personale in turno di reperibilità del quale il Responsabile del contratto provvederà a fornire l'elenco con i rispettivi numeri telefonici;
- segnalare con la massima tempestività al Responsabile del contratto e al funzionario dell'Ente in turno di reperibilità, e, a seconda della gravità, anche alle competenti autorità (Prefettura, Vigili del Fuoco, Corpo



Ente acque della Sardegna



Forestale di Vigilanza Ambientale, Polizia, Carabinieri, Sindaco ecc.) tutti quei fatti che abbiano determinato o possono determinare situazioni di pericolo. Tali segnalazioni dovranno, anche in forma sintetica, essere riportate nello stesso registro fornito dalla ditta;

- esaudire eventuali richieste di intervento, rientranti nei compiti di loro stretta competenza, anche in altri luoghi di pertinenza a ciascun impianto, che venissero avanzate dai funzionari dell'Ente in reperibilità.

Si precisa inoltre che:

- l'accesso agli impianti dovrà essere consentito solo alle persone munite di formale autorizzazione, i cui nominativi dovranno essere riportati nell'apposito registro fornito dalla ditta. Si provvederà all'allontanamento dagli impianti delle persone non autorizzate;
- i nominativi dei dipendenti ENAS che accedono agli impianti dovranno sempre essere riportati nell'apposito registro fornito dalla ditta;
- le guardie giurate dovranno rispettare la pulizia e il decoro dei locali ad essi assegnati, osservando il divieto di fumare nei locali chiusi ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Tutela della salute dei non fumatori".

Articolo 6 - CONDOTTA DA TENERSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, RESPONSABILITÀ, INADEMPIENZE

Durante lo svolgimento del servizio di vigilanza dovranno essere rispettate da parte degli addetti le disposizioni di condotta di seguito indicate.

1. Gli addetti alla vigilanza sono tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal Responsabile del contratto direttamente o tramite il capo impianto.
2. Gli addetti alla vigilanza non devono per nessuna ragione allontanarsi dall'impianto durante l'orario di servizio, se non previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del contratto su motivata e urgente richiesta da parte della ditta.

Se durante l'orario di servizio dovesse riscontrarsi l'assenza della guardia giurata il Responsabile del contratto segnalerà tempestivamente il disservizio alla ditta, diffidandola dal perseverare nell'inadempienza. Alla seconda inadempienza della stessa guardia l'Ente, su richiesta del Responsabile del contratto, provvederà ad intimare alla ditta la sostituzione della guardia giurata ed a segnalare il fatto alla Prefettura territorialmente competente. Nella eventualità che tale inadempienza venga nuovamente riscontrata a carico di un ulteriore guardia giurata è in facoltà dell'Ente, su segnalazione del Responsabile del Contratto, procedere alla risoluzione in danno del contratto e alla segnalazione alla Prefettura competente.

3. Gli addetti alla vigilanza che nello svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, cagionino un danno a terzi sono tenuti al risarcimento se non provano di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (articolo 2050 C.C.).

Articolo 7 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è stabilita in **mesi 24 (ventiquattro)** decorrenti dalla data del "**Verbale di Attivazione del Servizio**".

Si conviene che, in ogni caso, la durata del servizio è subordinata o limitata a quella dell'esercizio delle opere da parte dell'Ente e pertanto il contratto decadrà automaticamente con l'eventuale cessazione di detto esercizio anche in anticipo rispetto alla scadenza.

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile, l'Ente può in qualsiasi momento recedere dal contratto.

Articolo 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB-APPALTO

È vietata qualsiasi cessione del contratto, salvo l'applicazione dell'art 116 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

È vietato il sub-appalto.



Ente acque della Sardegna



Articolo 9 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione prezzi, salvo l'applicazione dell'art. 115 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 10 - CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE

L'Ente effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga eseguito in conformità dei patti contrattuali.

La verifica dell'assolvimento delle clausole contrattuali ricade nell'ambito delle competenze del Responsabile del contratto e nell'ambito delle competenze del Servizio Dighe.

Articolo 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA O INADEMPIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

In caso in cui la ditta si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenisse agli obblighi contrattuali, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà rispondere di danno che derivasse all'Amministrazione dalla risoluzione.

Articolo 12 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno due mesi, qualora decida di mutare il sistema di esecuzione del servizio.

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile, l'Ente può in qualsiasi momento recedere dal contratto.

Non è ammesso il recesso dal contratto da parte della ditta appaltatrice.

La rinuncia della ditta appaltatrice agli obblighi contrattuali viene considerata come volontario abbandono e dà luogo alla perdita della cauzione a titolo di penale, oltre all'obbligo di risarcire gli eventuali danni.

Articolo 13 - COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso per il servizio reso sarà liquidato mensilmente, con l'attestazione da parte del Responsabile del contratto dell'avvenuta regolare esecuzione del servizio.

A tal fine dovrà essere trasmesso allo stesso Responsabile del contratto assieme alla fattura il consuntivo mensile del servizio prestato in forma tabellare in cui si dovranno riportare, per ogni giorno, i nominativi dei dipendenti della ditta appaltatrice che hanno svolto il servizio, l'orario e il numero di ore ed in calce alla tabella il totale finale dell'intero mese.

Al pagamento si procederà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Esso sarà effettuato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, alla presentazione di apposito documento fiscale mediante mandati intestati alla ditta aggiudicataria, tramite la BNL di Cagliari, tesoriere dell'ENAS.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica degli obblighi di cui all'art. 2 della legge 266/02 (D.U.R.C.). Al fine di rendere più celeri le procedure di pagamento, nella fattura dovranno essere indicati i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto e codice fornitore;
- codici CUP e CIG identificativi del contratto.

Articolo 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 136 come sostituito dal D.L. n. 187/2010, l'operatore economico si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura in oggetto. Il presente contratto s'intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane Spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



Ente acque della Sardegna



L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Enas ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia ove ha sede l'Ente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG).

Articolo 15 - PENALI

Il servizio dovrà essere espletato secondo le condizioni e le modalità stabilite agli artt. 5 e 6.

Qualora il Responsabile del contratto accerti l'assenza, anche temporanea, del personale della ditta dagli impianti o comunque la grave negligenza nella vigilanza degli impianti e opere accessorie verrà applicata la penale giornaliera pari a € 250,00.

Articolo 16 - CAUZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche).

Essa dovrà essere prestata in una delle seguenti forme: assegno circolare, fidejussione bancaria o polizza assicurativa (rilasciata esclusivamente da una delle Società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e riportate nell'elenco riepilogativo pubblicato, per notizia, a cura dell'ISVAP, sulla GURI del 08.02.2000).

La cauzione resterà vincolata fino alla completa liberazione dagli obblighi contrattuali.

Articolo 17 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO AI SENSI DEL D. Lgs. 81/08

La Ditta dovrà adempiere per tutta la durata del contratto, agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro come definiti dal Testo unico sulla sicurezza Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, intendendosi la Ditta appaltatrice, ovvero il suo legale rappresentante, quale “datore di lavoro” ai sensi del predetto decreto nei riguardi della “unità produttiva” costituita per l'espletamento del servizio.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro la ditta dovrà presentare il “Piano Operativo di Sicurezza” prima dell'attivazione del servizio.

Si da atto che l'Ente ha predisposto per quanto di propria competenza il Documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che viene allegato agli atti di gara.

Articolo 18 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti l'interpretazione e l'applicazione del contratto **è esclusa la competenza arbitrale.**

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Ente e la ditta dovranno essere sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal fine la ditta, qualora abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

La ditta non potrà di conseguenza adire l'autorità giudiziaria prima che l'Ente abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Articolo 19 - SCIOPERO DEL PERSONALE

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza proclamato dalle OO.SS. l'Amministrazione opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore e frazione di ore di servizio non prestato.



Ente acque della Sardegna



Articolo 20 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La ditta appaltatrice è obbligata all'osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione nei luoghi in cui deve eseguirsi il servizio.

In relazione all'appalto del servizio si richiamano le disposizioni contenute nel D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche.